

REGOLAMENTO DI ATENEO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI RETRIBUITI AL PERSONALE DOCENTE E AI RICERCATORI A TEMPO PIENO

(D.R. n. 815 del 15 novembre 2000)

Articolo 1

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 58, commi 6, 7, 8, 9 e 10, del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituiti dall'art. 26 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 80, il rilascio a docenti e ricercatori a tempo pieno dell'Università degli Studi del Sannio dell'autorizzazione a svolgere incarichi retribuiti .
2. Sono considerati incarichi retribuiti tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso.
3. Per gli incarichi retribuiti connessi allo svolgimento, da parte dei Centri Autonomi di Spesa, di attività di ricerca, di consulenza, di progettazione e di formazione mediante contratti e convenzioni con enti pubblici e privati, si applicano le disposizioni contenute nel "Regolamento di Ateneo per la Disciplina delle Attività per Conto Terzi e la Cessione di Risultati di Ricerca", recepito con D.R. n. 2 del 23 gennaio 1998.
4. Restano, inoltre, ferme le disposizioni contenute:
 - nell'art. 8 della Legge 18 marzo 1958, n. 311, e nell'art. 1 del Decreto Legge 2 marzo 1987, n. 57, convertito nella Legge 22 aprile 1987, n. 158, in materia di incompatibilità con l'ufficio di professore universitario di ruolo e non di ruolo e di divieto di cumulo di impieghi;
 - nell'art. 11 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, come modificato dall'art. 3 della Legge 9 dicembre 1985, n. 705, e dagli artt. 3 e 4 della Legge 18 marzo 1989, n. 118, in materia di incompatibilità con il regime di impegno a tempo pieno dei professori universitari di ruolo;
 - nell'art. 13, comma 1, del D.P.R. luglio 1980, n. 382, come modificato ed integrato dall'art. 5 della Legge 9 dicembre 1985, n. 705, in materia di aspettativa obbligatoria dei professori universitari di ruolo per situazioni di incompatibilità.

Articolo 2

Incarichi non soggetti ad autorizzazione

1. Ai docenti e ai ricercatori universitari a tempo pieno è consentito:

- a) assumere incarichi di collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
 - b) partecipare a convegni e seminari;
 - c) assumere incarichi per lo svolgimento dei quali è previsto il collocamento in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
 - d) assumere incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali che comportino il distacco o il collocamento in aspettativa non retribuita;
 - e) svolgere attività di carattere artistico e sportivo, salvo il caso in cui si tratti di attività di tipo professionale;
 - f) partecipare a società di capitali e di persone senza assunzione di cariche sociali;
 - g) richiedere l'iscrizione ad albi professionali, fermo restando il divieto di svolgimento di attività libero-professionali;
 - h) svolgere attività gratuite presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro.
2. Nei predetti casi non è richiesta alcuna autorizzazione.

Articolo 3

Incarichi soggetti ad autorizzazione

- 1 Sono, invece, soggetti ad autorizzazione:
- a) gli incarichi conferiti da organizzazioni internazionali e comunitarie, da Commissioni del Parlamento europeo e nazionale, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dai Ministeri, da enti pubblici nazionali, dal Consiglio Superiore della Magistratura, dalle Autorità Garanti e da altre istituzioni pubbliche;
 - b) gli incarichi conferiti da enti territoriali e locali (Regione, Province, Comuni, Comunità Montane, ecc.), da altre istituzioni universitarie, dalle Camere di Commercio, dagli enti pubblici non economici, da enti del Servizio Sanitario Nazionale, da enti non profit, da fondazioni culturali, da ordini e collegi professionali, nazionali e locali;
 - c) gli incarichi di docenza relativi a seminari, corsi di dottorato, specializzazione e perfezionamento post-laurea e a corsi di formazione e di aggiornamento;
 - d) le perizie, le consulenze ed altri incarichi conferiti dall'autorità giudiziaria;
 - e) la partecipazione a commissioni di concorso nazionali e locali;
 - f) le attività scientifiche e pubblicistiche, svolte al di fuori dei compiti istituzionali;
 - g) la partecipazione ad organi di consulenza tecnico-scientifica dello Stato, degli enti pubblici territoriali e degli enti di ricerca nazionali.

Nei predetti casi l'autorizzazione viene rilasciata dal Preside, previo parere favorevole del Consiglio della Facoltà alla quale afferisce il docente o il ricercatore interessato.

Per motivi eccezionali, debitamente documentati, l'autorizzazione allo svolgimento degli incarichi di cui al comma 1 potrà essere rilasciata a sanatoria.

Per gli adempimenti previsti dall'art. 58, commi 11 e 12, del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituiti dall'art. 26 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 80, Il Preside cura la trasmissione di tutta la documentazione relativa all'incarico retribuito (richiesta dell'interessato, parere del Consiglio di Facoltà, atto autorizzativo) agli Uffici competenti dell'Amministrazione Centrale.

Tutti gli altri incarichi retribuiti, ivi compresi quelli conferiti dagli enti pubblici economici, da enti commerciali o finanziari e da soggetti privati debbono essere autorizzati dal Rettore, su parere del Consiglio della Facoltà, alla quale afferisce il docente o il ricercatore interessato, e previa delibera del Senato Accademico.

In ogni caso l'autorizzazione a svolgere incarichi retribuiti può essere rilasciata solo se ricorrano le seguenti condizioni:

- a) compatibilità dell'impegno richiesto dall'incarico con il regolare svolgimento dei compiti istituzionali, sia didattici che scientifici;
- b) compatibilità dell'incarico con il prestigio dell'istituzione accademica;
- c) assenza di conflitto, anche potenziale, con gli interessi dell'Università degli Studi del Sannio;
- d) non coincidenza dell'incarico con alcuna specifica prestazione di tipo professionale;
- e) attinenza dell'incarico alla competenza specifica del docente o del ricercatore interessato.

La richiesta di autorizzazione può essere inoltrata dal Committente, ossia dal Soggetto, pubblico o privato, che intende procedere al conferimento dell'incarico retribuito, ovvero può essere presentata dal docente o dal ricercatore interessato, utilizzando il modulo all'uopo predisposto (Allegato "A").

La domanda deve contenere l'indicazione delle generalità del docente o del ricercatore destinatario dell'incarico, l'oggetto dell'incarico, la durata dello stesso e l'ammontare, anche solo presunto, del corrispettivo.

Il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione deve essere concluso, anche se con esito negativo, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. In caso contrario, la predetta richiesta si intende ipso iure accolta.

Articolo 4

Incarichi conferiti dall'Ateneo

1. Qualora l'incarico venga conferito dall'Università degli Studi del Sannio, lo stesso deve essere formalizzato, previa acquisizione del parere favorevole del Consiglio della Facoltà alla quale afferisce il docente o il ricercatore interessato, con apposito contratto, che deve specificare:
 - a) l'oggetto e la durata dell'incarico;
 - b) le modalità di svolgimento dell'incarico e la quantificazione, anche presunta, del tempo e dell'impegno richiesto;
 - c) il corrispettivo lordo previsto o presunto.
2. Il contratto deve altresì prevedere che il titolare dell'incarico assicuri, in ogni caso, il tempestivo, puntuale e corretto svolgimento dei doveri e dei compiti d'ufficio.
3. Il contratto, sottoscritto dal Rettore e dal titolare dell'incarico, tiene luogo, a tutti gli effetti, della prescritta autorizzazione.
4. La spesa per il conferimento degli incarichi è autorizzata dal Rettore con proprio provvedimento, previa verifica della copertura finanziaria ed entro i limiti fissati dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 13 del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, sul Titolo I, Categoria 4, Capitolo 19 "Consulenze tecniche, amministrative, legali ed altri compensi professionali" del Bilancio Annuale di Previsione dell'Università degli Studi del Sannio.

Articolo 5

Sanzioni e controlli

1. In caso di svolgimento di incarichi, senza la prescritta autorizzazione o incompatibili con i compiti e i doveri di ufficio, si applicano le sanzioni disciplinari previste dalla normativa vigente, fatte salve le più gravi sanzioni stabilite dall'art. 15 del Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
2. L'Amministrazione, in via preliminare, diffida formalmente l'interessato a far cessare, nel termine perentorio di quindici giorni, la situazione d'incompatibilità, senza preclusione, in ogni caso, dell'azione disciplinare.
3. Per le prestazioni svolte in violazione delle disposizioni normative vigenti e di quelle contenute nel presente Regolamento, il compenso pattuito, ai sensi dell'art. 58, comma 7, del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 26 del Decreto

Legislativo 31 marzo 1998, n. 80, deve essere versato dal percettore, qualora non vi abbia già provveduto il soggetto erogante, sul conto corrente postale n. 13858824 intestato all'Università degli Studi del Sannio, con l'indicazione della causale, per essere destinato all'incremento del fondo per l'incentivazione del personale docente e dei ricercatori di cui all'art. 4 della Legge 19 ottobre 1999, n. 370.

4. Qualora l'incarico retribuito venga conferito da Enti Pubblici Economici o Soggetti Privati, l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni, in caso di inosservanza delle predette disposizioni, sono di competenza del Ministero delle Finanze, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 58, comma 9, del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 26 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 80.
5. L'Amministrazione si riserva di effettuare le opportune verifiche, anche a campione, al fine di accertare l'osservanza delle prescrizioni di cui al presente Regolamento.

Articolo 6

Norme transitorie e di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si richiamano le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano lo status giuridico dei professori e dei ricercatori universitari, ivi comprese quelle vigenti in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi retribuiti.
2. Nelle more dell'entrata in vigore del presente Regolamento, restano ferme le disposizioni contenute nell'art. 11, comma 5, del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, come modificato dall'art. 3 della L. 9 dicembre 1985, n. 705, e dagli artt. 3 e 4 della Legge 18 marzo 1989, n. 118, e, pertanto, possono essere autorizzati direttamente dalle Facoltà gli incarichi conferiti a professori e ricercatori universitari a tempo pieno che rientrano nelle seguenti tipologie:
 - perizie giudiziarie e partecipazione ad organi di consulenza tecnico-scientifica dello Stato, degli enti pubblici territoriali e degli enti di ricerca;
 - attività, comunque svolte, per conto di amministrazioni dello Stato, enti pubblici e organismi a prevalente partecipazione statale purchè prestate in quanto esperti nel proprio campo disciplinare e compatibilmente con l'assolvimento dei propri compiti istituzionali;
 - attività scientifiche e pubblicistiche espletate al di fuori di compiti istituzionali;

- attività didattiche, comprese quelle di partecipazione a corsi di aggiornamento professionale, di istruzione permanente e ricorrente svolte in concorso con enti pubblici, purchè tali attività non corrispondano ad alcun esercizio professionale;
- attività relative a consulenze o ricerche affidate alle Università con convenzioni o contratti da altre amministrazioni pubbliche, da enti o privati;
- partecipazione a convegni e seminari;
- incarichi per i quali è corrisposto soltanto il rimborso delle spese documentate.

Articolo 7

Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento verrà pubblicato sul Notiziario di Ateneo ed entrerà in vigore a decorrere dall'1 dicembre 2000.

Allegato "A"

AL PRESIDE DELLA FACOLTA' DI _____ DELL'UNIVERSITA' DEGLI
STUDI DEL SANNIO

**OGGETTO: Richiesta di autorizzazione allo svolgimento di incarichi retribuiti (art. 58 Decreto
Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni).**

Il/La sottoscritto/a _____

nat_ a _____ (prov. _____) il _____

in servizio presso la Facoltà di _____

in qualità di _____

chiede

**ai sensi dell'art. 58 del Decreto Legislativo 3.2.93 n. 29, così come modificato dall'art. 26 del
Decreto Legislativo 31.3.98 n. 80, di essere autorizzato allo svolgimento dell'attività di seguito
specificata, fornendo allo scopo le relative notizie e assumendone la piena responsabilità:**

SOGGETTO CHE CONFERISCE L'INCARICO E SUA NATURA GIURIDICA : _____

DESCRIZIONE DELL'INCARICO: _____

COMPENSO LORDO PREVISTO O PRESUNTO: _____

IMPEGNO PREVISTO (precisare durata complessiva e decorrenza) : _____

ANNOTAZIONI: _____

data _____

firma del richiedente

Spazio riservato all'Ufficio nel caso di autorizzazione rilasciata dal Rettore

DELIBERA ASSUNTA DAL SENATO ACCADEMICO NELLA SEDUTA DEL
_____ SU PARERE FAVOREVOLE ESPRESSO DAL CONSIGLIO
DELLA FACOLTA' DI _____ NELLA SEDUTA DEL

VISTO SI AUTORIZZA

IL RETTORE
(Prof. Pietro Perlingieri)